



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 del Reg.	OGGETTO: Protesta contro la Legge che impedisce di bruciare i residui vegetali agricoli.-
Data 21/10/2011	

L'anno duemilaundici giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione urgente che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>CONSIGLIERI</i>	P	A	<i>CONSIGLIERI</i>	P	
GULLOTTI GIUSEPPE	P		COSTANZO GIOVANNI	P	
MILICI NUNZIO	P		SPANO' ANTONINO	P	
NATOLI SIMONE	P		MAGISTRO C. MASSIMILIANO	P	
PIZZO BASILIO	P		SIDOTI SALVATORE	P	
BUZZANCA FRANCESCO	P		BUZZANCA SALVATORE	P	
NATOLI ROBERTO	P		MERLO TINDARO	P	

ASSEGNATI N°12

IN CARICA N°12

Hanno giustificato l'assenza i Signori Consiglieri:

Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna –

PRESENTI N° 12

ASSENTI N° --

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

■ Presiede il Signor Gullotti Giuseppe, nella qualità di Presidente del Consiglio.

■ Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo

La seduta è pubblica.



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Il **Presidente** introduce l'argomento dando lettura della proposta agli atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 144 del 19.10.2011;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come formulata dal Presidente del Consiglio che si intende integralmente trascritta nella presente.



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE- N. 144 DEL 19/10/2011

PROPONENTE: Il Presidente

OGGETTO: PROTESTA CONTRO LA LEGGE CHE IMPEDISCE DI BRUCIARE I RESIDUI VEGETALI AGRICOLI.

FORMULAZIONE

PREMESSO

- che l'art. 13 dal Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, di recepimento della direttiva n. 2008/98/CE, modificando l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi..., se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati".
- che di conseguenza la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, SANZIONABILE PENALMENTE ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs 152/2006 il quale punisce l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata stabilendo che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- che tale normativa appare inutilmente punitiva e determinerà la definitiva distruzione delle piccole e medie aziende agricole in quanto le stoppie, gli sfalci e i residui di potatura sono stati bruciati per millenni dagli agricoltori nei loro terreni;
- che adesso, invece, essendo stati classificati alla stessa stregua dei rifiuti, debbono essere smaltiti adeguatamente ovvero essere raccolti e trasportati anche in zone lontane per essere conferiti nei centri di raccolta con costi proibitivi che indurranno moltissimi proprietari ad abbandonare definitivamente e lasciare incolti i propri terreni;
- che dalle nostre parti, poi, la stragrande maggioranza dei terreni sono impervi ed ubicati in zone irraggiungibili da mezzi meccanici per cui i proprietari dovrebbero provvedere a raccogliere enormi quantità di residui vegetali e trasportarli anche a spalla vicino alla sede stradale più vicina e da lì presso i centri conferimento, distanti anche decine di chilometri, con spese talmente elevate che indurrà i pochi che ancora resistono ad abbandonare la cura delle campagne;
- che tale norma si riferisce a qualunque residuo vegetale e quindi anche l'erba tosata nel prato davanti casa, o rametti delle rose e delle siepi del giardino e dei vasi in balcone sono considerati rifiuti speciali che non possono essere bruciati, né essere conferiti nei cassonetti, ma portati nei centri di raccolta, pena il carcere o un'ammenda di 2.600,00€, con gravi conseguenze per migliaia di cittadini;
- che nelle nostre zone non esiste alcun centro di conferimento, per cui è praticamente impossibile, anche per chi lo volesse, essere in regola.
- che tale norma mortifica e calpesta tradizioni millenarie, rischia di danneggiare definitivamente le nostre campagne e trasformare in potenziali criminali decine di migliaia di persone;
- che le declamate ragioni ambientali invocate a sostegno della norma, consistenti nell'evitare l'inquinamento prodotto dai fumi della combustione, non appaiono per nulla convincenti in quanto la bruciatura dei residui vegetali è una pratica millenaria e non risulta che l'ambiente abbia mai subito danni e negli ultimi anni si è drasticamente ridotta, mentre in anni non troppo lontani il fuoco era un elemento perenne delle nostre campagne ed in ogni casa e sui terreni circostanti vi erano dei focolari permanentemente accesi in quanto era l'unica fonte di energia per tutte le esigenze delle famiglie, ma è un fatto notorio che l'aria era molto meno inquinata rispetto ad oggi e quindi non è certamente con il divieto di far bruciare rami e foglie secche che si combatte l'inquinamento, dovendo invece controllare ben altri fumi ed impedire ben altre emissioni;
- che in ogni caso si otterrà un risultato opposto rispetto quello perseguito perché nessuno pulirà più le campagne e a quel punto a bruciare non saranno solo la paglia gli sfalci, ma interi alberi ed interi boschi a causa degli incendi che si svilupperanno sempre più numerosi per la mancata pulizia dei fondi;



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

- che tale situazione è inaccettabile in quanto si tratta di una legge criminogena fatta senza avere idea delle conseguenze che provoca, che mortifica tutte quelle persone che ancora si ostinano a curare le campagne, che rischia di trasformare in criminali migliaia di persone e che soprattutto nella nostra area dei Nebrodi ed in tutta la provincia di Messina avrà effetti disastrosi a causa delle particolari caratteristiche orografiche del territorio agricolo che rischia di essere del tutto abbandonato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali Vigente in Sicilia

PROPONE

- 1) Al Governo, al Parlamento nazionale e al Governo Regionale chiediamo a gran voce che venga abrogata tale legge, profondamente ingiusta, lesiva di un diritto naturale consolidato da millenni rispetto alla quale manifestiamo con forza il nostro dissenso e la nostra riprovazione;
- 2) La presente deliberazione viene inviata:
 - Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
 - Al Presidente della Regione Siciliana;
 - Al Presidente dell'ARS;
 - All'ANCI Nazionale e Regionale.-

Il Presidente del Consiglio

F.to Gullotti Giuseppe

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1, comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

li, _____

Il Responsabile del servizio interessato

F.to Antonello Cappadona

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1, comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE – NON DOVUTO

li, _____

Il Responsabile dell'area economico finanziaria

Rag. Nunzio Pontillo



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe GULLOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo PRINCIOTTA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Roberto NATOLI

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal al

Montagnareale, li

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della L.R. 03/12/91, N°44 e successive modificazioni:

■ *E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **11.11.2011** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1) fino al _____ ;*

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo PRINCIOTTA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

ai sensi dell'art.12, comma 2;

ai sensi dell'art.16;

Dalla Residenza Municipale, Li _____;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo PRINCIOTTA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, Li _____;

IL SEGRETARIO COMUNALE